

nella sua qualità di Assessore pro-tempore del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale,
i quali intervengono al presente atto in nome e per conto
della Regione Autonoma della Sardegna codice fiscale n.
80002870923;

- il Dott. Francesco Usai nato a [REDACTED] o [REDACTED]
nella sua qualità di Direttore di Servizio Centrale del
Banco di Sardegna S.p.A. codice fiscale n. 01564560900,
giusti i poteri conferitigli dal Consiglio di
Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A., con delibera
in data 28 giugno 1993.

Le parti come sopra rappresentate,

premessi

- che gli artt. 2 e 12 della Legge Regionale n. 16 dell'11
agosto 1983 hanno costituito presso il Banco di Sardegna
due distinti Fondi a carico del bilancio regionale
destinati rispettivamente alla concessione di prestiti e di
garanzie sussidiarie in favore delle cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi;
- che ai sensi dei predetti articoli tra l'Amministrazione
regionale ed il Banco di Sardegna è stata stipulata
apposita Convenzione intesa a disciplinare la gestione dei
Fondi ed a determinare i relativi compensi;
- che il Banco di Sardegna Istituto di Credito di diritto
pubblico si è trasformato in Società per azioni in



attuazione della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356;

- che l'art. 99 della Legge Regionale 30 aprile 1991 n. 13 ha disposto il rinnovo delle convenzioni in essere, concernenti la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi costituiti con risorse finanziarie provenienti dal bilancio regionale, stabilendo che alla stipula dei relativi atti provveda l'Assessore regionale Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di concerto con l'Assessore competente per la materia cui i Fondi afferiscono.

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 99 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13, la presente Convenzione sostituisce e rinnova le precedenti intese tra le parti per la gestione del Fondo di cui in premessa.

Istituzione della gestione speciale

Art. 3

Ai sensi degli artt. 2 e 12 della L.R. 11 agosto 1983 n. 16 (di seguito indicata anche come Legge) sono costituiti presso



il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato anche come "Banco") due fondi a carico del bilancio della Regione destinati alla concessione delle agevolazioni di cui in premessa.

L'amministrazione, la gestione ed il funzionamento di detti Fondi nonché il compenso spettante al "Banco" sono disciplinati oltre che dalla presente Convenzione, dalla Legge e dalle direttive impartite dall'Amministrazione regionale.

I Fondi, già assegnati in gestione con Convenzione in data 28 dicembre 1983, registrata a Cagliari il 10 aprile 1984 al n. 5725, vengono alimentati:

- con gli appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale;
- con gli interessi sulle disponibilità, nella misura indicata al successivo art. 6;
- con i rientri per rimborsi e/o recuperi.

Art. 4

E' istituita dal "Banco" una apposita separata gestione per la amministrazione dei Fondi in forma di conto corrente.

Art. 5

Dai Fondi saranno prelevate, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le somme occorrenti per:

- l'erogazione delle agevolazioni;
- le anticipazioni per diritti erariali dovuti su atti e



formalità compiuti in attuazione della presente Convenzione
nonchè ogni altro onere fiscale afferente la gestione dei
Fondi;

- le spese necessarie per la tutela dei Fondi, ivi comprese
le spese legali di recupero;
- il costo del servizio nelle misure indicate nella presente
Convenzione.

Le spese per il funzionamento del Comitato deliberante la
concessione dei prestiti saranno prelevate dal Fondo previsto
dall'art. 12 della Legge per la concessione delle garanzie
sussidiarie.

Art. 6

Sulle giacenze dei Fondi sarà riconosciuto l'interesse annuo
da calcolarsi al tasso stabilito con i Tesorieri della
Regione sulle disponibilità detenute a tale titolo. Tali
interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre e
accreditati ai Fondi, di cui costituiranno disponibilità con
il 1° gennaio o il 1° luglio del semestre successivo.

L'Assessorato della Programmazione comunicherà
tempestivamente al Banco di Sardegna S.p.A. le variazioni
intervenute nella misura dell'anzidetto tasso.

Utilizzazione e gestione del Fondo

Art. 7

La gestione dei Fondi è aperta presso il Banco di Sardegna
S.p.A..



Art. 8

A copertura degli oneri di gestione dei Fondi sarà dovuto al "Banco", mediante addebito al Fondo medesimo, alla fine di ogni semestre e sull'ammontare complessivo delle sue attività, la commissione dello 0,10% (zero virgola dieci per cento) + I.V.A. in ragione d'anno.

Tale commissione sarà dal Banco addebitata sui Fondi con cadenza semestrale. Dei suddetti addebiti il "Banco" darà comunicazione all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio a mezzo di lettera contabile.

Art. 9

Con riferimento al 30 giugno di ogni anno il "Banco" provvederà, entro il successivo 30 agosto, ad inviare all'Assessorato Regionale del Lavoro e a quello della Programmazione l'estratto conto relativo alle operazioni di addebito e di accredito registrate sui Fondi nel corso di ogni semestre di riferimento, con unita sintetica relazione e con evidenze i movimenti più significativi intervenuti sui Fondi nel medesimo periodo, secondo modalità e forme da concordarsi.

Art. 10

Il "Banco" provvederà inoltre entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno a redigere ed inviare

L'UFFICIALE ROGANTE
[Redacted]



all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio la rendicontazione, concernente l'andamento della gestione finanziaria dei Fondi redatta, secondo modalità e forme da concordarsi, a norma del combinato disposto della L.R. 5.5.1983 n.11, artt. 58 e 59, della L.R. 31.5.1984 n. 26, art. 105, della L. 25.11.1971 n. 1041 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 11.7.1977 n. 689.

Caratteristiche e modalità di concessione delle agevolazioni

Art. 11

La concessione dei benefici previsti dall'art.1 della Legge 11 agosto 1983 n. 16, e di cui alla presente Convenzione sarà deliberata dagli Organi previsti dalla Legge stessa, alla luce della vigente normativa regionale sulla materia e dalla precedente Convenzione oggetto di novazione.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione in materia di aspetti operativi e in quanto non contrastante, si richiamano come parte integrante e costitutiva della presente convenzione le clausole contenute nella precedente Convenzione che con la presente si rinnova.

Commissioni e compensi

disciplina e gestione delle agevolazioni



Art. 13

Relativamente ad ogni pratica istruita dal "Banco", comprese quelle con esito negativo, a copertura delle spese di amministrazione, per oneri tributari diretti e indiretti, nonché delle spese di istruttoria tecnica e legale, esclusi gli oneri contrattuali ed eventuali oneri tributari connessi, che, pertanto, resteranno a carico dei mutuatari, spetta al "Banco" medesimo, il compenso di Lit. 200.000 (duecentomila) + I.V.A..

Spetta inoltre il compenso in ragione d'anno pari al 4,10% (quattro virgola dieci per cento) + I.V.A. dell'importo dei finanziamenti concessi ed in essere.

Tali compensi saranno dal "Banco" addebitati sui Fondi cui afferiscono le operazioni con cadenza semestrale ovvero, se intervenuta, nel corso del semestre, con valuta data concessione scadenza o estinzione.

Dei suddetti addebiti, il "Banco" darà comunicazione all'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio a mezzo di apposita lettera contabile.

Art. 14

Il Banco di Sardegna S.p.A. potrà richiedere in fase di istruttoria tutta la documentazione da esso ritenuta necessaria per la compiuta valutazione dei requisiti di

concedibilità del beneficio e delle sue tutele.

Art. 15

Le eventuali perdite connesse alle operazioni di cui alla presente Convenzione saranno ad esclusivo carico dei Fondi. Pertanto, il rimborso dei finanziamenti e dei relativi interessi sarà contabilizzato a credito del Fondo di cui all'art. 2 della Legge man mano che il "Banco" ne effettuerà la riscossione.

Art. 16

Entro il 31 marzo di ciascun anno il "Banco" invierà all'Assessorato della Programmazione e all'Assessorato competente nella materia cui i Fondi afferiscono la situazione delle inadempienze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione del rapporto percentuale tra l'ammontare complessivo degli impieghi e l'ammontare delle posizioni insolute.

Nei casi di inadempienza da parte dei beneficiari il "Banco" dovrà curare e porre in essere ogni opportuna o necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa. Nell'eventualità di perdurante inadempienza, o nei casi in cui, per eventi di natura particolare o generale, lo ritenga comunque opportuno o necessario, il "Banco", in applicazione delle direttive di carattere generale impartite dall'Amministrazione regionale o, in mancanza di queste, dei criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il



realizzo dei crediti bancari, e in ogni caso con la normale diligenza richiesta dalle norme sul mandato, provvederà a porre in essere le procedure legali per il recupero forzoso dei crediti. E' in ogni caso facoltà del "Banco" medesimo richiedere e ottenere preventiva autorizzazione espressa agli atti di rigore da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di recupero di crediti. In tutti i casi di urgenza il "Banco" provvederà ad agire nei termini di rito, informandone l'Assessorato competente in materia di recupero di crediti.

Unitamente al rendiconto di cui al primo comma del presente articolo, il "Banco" indicherà succintamente, per le singole posizioni debitorie insolute, la fase, amministrativa o giudiziaria, della trattazione per la sistemazione crediti.

Resta ferma la facoltà dei costituiti Assessorati stipulanti di chiedere al "Banco" ogni chiarimento, ritenuto opportuno o necessario, in ordine alle singole posizioni insolute.

Le spese sostenute per l'espletamento delle suddette procedure saranno a carico del Fondo, anche in caso di esito negativo.

Norme generali

Art. 17

L'Assessorato competente nella materia cui i Fondi afferiscono, si riserva di disciplinare gli aspetti operativi degli interventi di cui alla presente Convenzione con proprie

direttive o altri idonei provvedimenti amministrativi. In particolare il predetto Assessorato dovrà comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute nella misura dei tassi di interesse, da praticare per le operazioni a valere sul Fondo di cui all'art. 2 della Legge, se non previsti per Legge o per Convenzione.

Art. 18

Le modificazioni e le integrazioni di qualunque natura riguardanti i Fondi e la sua gestione saranno introdotte nella presente Convenzione a mezzo di appositi atti aggiuntivi.

Art. 19

La presente Convenzione sarà rinnovata tacitamente di anno in anno. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi, da comunicare alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche in detta ipotesi, la presente Convenzione resterà in vigore per quanto necessita fino a totale estinzione dei finanziamenti concessi.

Art. 20

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 21

Gli oneri fiscali direttamente connessi con la presente

UFFICIO REGIONALE ... RADIO

Registrato il 29 ...
Esatte lire: ...



CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA ... REPERTORIO N° 84/

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E


Il Banco di Sardegna S.p.A. - Cagliari.
Concernente l'attivit  istruttoria finanziaria
ai fini della concessione dei benefici previsti
dall'art. 51 della L.R. 30.4. 1991, n. 13 (legge
finanziaria 1991) e alla gestione del "Fondo per
gli interventi di consolidamento finanziario a
favore di cooperative di produzione e lavoro e
loro consorzi.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Autonoma della Sardegna

L'anno millenovecenvonovantatre addi diciassette
del mese di *dicembre*, in Cagliari, negli uffici
dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito ed Assetto del Territorio, avanti a me
Dott. Emilio Boi, nato a Nurallao il 4 giugno
1942, Ufficiale rogante dell'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna,
a ci  designato con decreto AA.GG. n. P.6119/903
dell'11.2.1991, registrato alla Corte dei Conti
in data 29.4.1991, reg. 3 fgl. 392, senza



L'UFFICIALE ROGANTE



L'assistenza dei testimoni per concorde richiesta
fattane dalle parti

sono presenti

- il Prof. Benedetto Bàrranu, [redacted]
[redacted], nella sua qualità di Assessore pro-
tempore della Programmazione, Bilancio, Credito
ed Assetto del Territorio, e

- il Rag. Pietro Pigliaru, [redacted] il
[redacted], nella sua qualità di Assessore pro-
tempore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale,

i quali intervengono al presente atto in nome e
per conto della Regione Autonoma della Sardegna
(codice fiscale n. 80002870923);

E


- il Dott. Ugo Piras [redacted],
nella sua qualità di Dirigente, in rappresentanza
del Banco di Sardegna S.p.A. - Cagliari (codice
fiscale n. 01564560900).

Le parti come sopra rappresentate, premesso:

- che l'art. 51 della Legge regionale 30.4.1991,
n. 13 (legge finanziaria 1991) ha esteso alle
società cooperative di produzione e lavoro ed ai
loro consorzi le provvidenze di cui all'art. 3
della Legge regionale 20.6.1989, n. 44 modificato




L'UFFICIALE ROGANTE



dall'art. 2 della L.R. 23.7.1990, n. 28;

- che l'Amministrazione regionale è autorizzata pertanto a sostenere operazioni di consolidamento finanziario mediante conversione della situazione debitoria a breve termine verso Istituti di credito in debito consolidato a medio termine;
- che il suddetto articolo 51 ha stabilito, inoltre, che alle stesse provvidenze si fa fronte con le disponibilità del fondo previsto dall'art. 2 della L.R. 11.8.1983, n. 16 (Cap. 10128) a favore del quale è stato autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di Lire 17.000.000.000;
- che trattandosi di estensione di forme di operatività che si aggiungono alla L.R. 16/83, a curare l'istruttoria delle domande e ad esprimere il proprio motivato giudizio sull'applicabilità delle operazioni di consolidamento finanziario programmate provvederanno le stesse aziende di credito di cui all'art. 10 del Regolamento di attuazione della L.R. 11.8.83, n. 16, modificato dal D.P.G. 21.7.88, n. 134, ossia il Credito Industriale Sardo S.p.A., il Banco di Sardegna S.p.A. e la Banca di Sassari S.p.A.;
- che la concessione dei suddetti benefici sarà, pertanto, disposta con deliberazione del Comitato



L'UFFICIALE ROGANTE



di gestione di cui alla citata L.R. 16/83;

- che il suddetto Fondo, dotato di piena e completa autonomia patrimoniale sarà gestito, per la parte di sua competenza; dall'Ente creditizio costituitosi nel presente atto, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 16/83, del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G. 24.10.86, n. 130, modificato con D.P.G. 21.7.1988, n. 134, nonché delle direttive di attuazione dell'art. 51 della L.R. 13/91, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 43/113 del 30.12.92 e di quanto stabilito dalla presente convenzione.

- che la presente convenzione costituisce atto aggiuntivo della convenzione in essere per gli altri interventi di cui alla già citata L.R. 16/83;

TUTTO CIO' PREMESSO,

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano:

Art 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui



UFFICIO ROGANTE

all'art. 51 della L.R. 30.4.1991, n. 13:

a) le cooperative di produzione e lavoro aventi sede legale ed operativa in Sardegna;

b) i consorzi, costituiti da cooperative di cui al punto a), aventi sede legale ed operativa principale in Sardegna.

Cooperative e Consorzi, per brevità, saranno chiamati in seguito anche "imprese cooperative".


Art. 3

Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato anche "Ente creditizio"), curerà con sollecitudine l'istruttoria finanziaria delle domande esprimendo un giudizio motivato sull'affidabilità delle operazioni da sottoporre all'esame del Comitato di cui all'art. 10 della L.R. 16/83, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per la definizione dell'istruttoria della pratica.

L'Istituto provvederà, inoltre, a trasmettere, all'atto della ricezione, copia delle domande stesse all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 4

L'Ente creditizio, oltre alla documentazione fornita dall'impresa cooperativa, potrà acquisire



L'UFFICIALE PAGANTE





dalle aziende di credito le informazioni e gli elementi indispensabili sulla situazione debitoria dell'impresa stessa ai fini del giudizio sulla ammissibilità dell'intervento di consolidamento.

Potrà anche richiedere alle stesse aziende di credito una dichiarazione d'impegno al consolidamento subordinato alla concessione dell'agevolazione.

L'Ente creditizio, inoltre, laddovè ritenga che la situazione debitoria da consolidare in modo frazionato tra più aziende di credito debba più opportunamente trovare una formalizzazione globale contestuale, potrà chiedere che una delle medesime interessate assuma la posizione di capofila affinché provveda, in nome e nell'interesse del partecipante al "pool", a tutti gli adempimenti inerenti l'operazione di consolidamento, da intendersi unitariamente perfezionata anche sotto il profilo sostanziale.

Art. 5

Relativamente alle esposizioni ammissibili, l'Ente creditizio, in sede di istruttoria, è tenuto a valutare, sulla base dell'indebitamento in essere alla data della richiesta di



L'UFFICIALE ROGANTE



consolidamento, la sussistenza dei presupposti per l'intervento finalizzato al riequilibrio finanziario dell'istante.

Art. 6

E' demandato all'Ente creditizio il compito di verificare, sulla base della documentazione di cui all'art. 3 della presente scrittura e dell'art. 5 delle direttive approvate dalla Giunta regionale, se le passività aziendali, delle quali è chiesto il consolidamento ai sensi dell'art. 51 della L.R. 13/91, rientrano o meno tra le situazioni debitorie a breve termine quali definite dall'art. 3 della richiamate direttive.

Art. 7

La concessione del beneficio dovrà essere disposta con deliberazione del Comitato costituito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/83; copia della stessa deliberazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

L'efficacia della concessione sarà subordinata alla acquisizione, da parte dell'Ente creditizio della certificazione prefettizia di cui alla L. 13.9.1982, n. 646 e successive modifiche ed



L'UFFICIALE ROGANTE



integrazioni, nonché della certificazione di cui all'art. 19 della L.R. 40/89.

Avverso la reiezione o il parziale accoglimento della domanda di concessione del beneficio è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso all'Assessore competente per la Cooperazione che decide con proprio decreto in via definitiva.

Art. 8

L'Ente creditizio, una volta acquisito il contratto stipulato tra l'impresa cooperativa e l'azienda di credito consolidante, procederà ad accreditare alla medesima un contributo sugli interessi relativi all'operazione di consolidamento, in misura pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso contrattuale dello stesso e la rata calcolata al tasso di interesse agevolato a carico dell'impresa cooperativa, al netto delle ritenute fiscali di legge, secondo le modalità e termini previsti dal piano di consolidamento e di ammortamento.

Il tasso contrattuale di consolidamento sarà pari al tasso di riferimento stabilito con D.M. del Tesoro per i finanziamenti a favore delle iniziative industriali, maggiorato di un punto e vigente al momento della proposta dell'organo

[Redacted signature and stamp area]



istruttore.

Il regolamento dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata.

L'accredito dei contributi dovrà essere sospeso quando l'Ente creditizio abbia notizia che il beneficiario ha cessato l'attività, è stato dichiarato fallito, ha estinto anticipatamente il debito, è decaduto dai termini di rimborso previsti nel piano di consolidamento, o si trova in situazione comunque incompatibile per il sostenimento del beneficio.

L'Ente creditizio, non appena venuto a conoscenza di una qualunque delle situazioni sopraindicate, dovrà tempestivamente informare l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e procedere all'adozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca dei contributi deliberati dal Comitato.

L'Ente creditizio è investito dall'Amministrazione regionale di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti di terzi, anche al fine di procedere, in ogni competente sede, ivi compresa quella giudiziale, al recupero dei contributi il cui accredito per effetto dei suaccennati provvedimenti risulti privo di causa

[Redacted signature area]

L'UFFICIALE ROGANTE



giustificativa.

Art. 9

All'Ente creditizio è fatto obbligo di verificare l'attuazione del piano aziendale di riassetto finanziario e di vigilare in ordine all'esecuzione del connesso programma di ristrutturazione, di ammodernamento e di ampliamento e, in caso di esito negativo, informare l'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e adottare i relativi provvedimenti di decadenza.

Art. 10

A copertura del costo del servizio di istruttoria e dell'ulteriore attività prevista dalla presente convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna corrisponderà all'Ente creditizio un compenso pari all'1% annuo, con accredito semestrale, sugli importi dei finanziamenti consolidati in essere secondo il piano di ammortamento.

Per ciascuna delle pratiche istruite ma non accolte verrà corrisposto un compenso forfettario di lire 3.000.000 (tremilioni).

Detti compensi saranno addebitati al Fondo, al termine di ogni semestralità.

L'UFFICIALE ROGANTE



Art. 11

ferma restando l'unicità del conto relativo al "Fondo" (Cap. 10128), la gestione relativa agli interventi sarà tenuta dall'Istituto di credito con due distinti sotto-conti: uno per la L.R. 16/83 ed uno per l'art. 51 della L.R. 13/91.

Per i medesimi interventi dovrà essere predisposto, inoltre, unico rendiconto da inviarsi all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nei termini indicati nella convenzione novata di cui alla L.R. 16/83.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni previste dalla convenzione per la gestione del "Fondo" di cui alla L.R. 16/83 e successiva novazione.

Art. 13


Gli oneri fiscali direttamente connessi con la presente Convenzione sono assunti a carico dell'Ente creditizio.

Art. 14

Ai medesimi fini fiscali, la presente Convenzione, concernente operazioni soggette alla



L'UFFICIALE ROGANTE



disciplina I.V.A., beneficia del trattamento previsto dall'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 601 in quanto atto inerente allo svolgimento dell'attività propria dell'Ente creditizio.

Art. 15

La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'Ente creditizio sin dal momento della firma, lo diventa per la Regione Sarda solamente dopo che sarà divenuto efficace il decreto che la renderà esecutiva.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho formato il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, l'hanno in tutto confermato.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me manoscritto, si compone di n. 12 pagine fin qui, viene firmato dalle parti e da me medesimo.



L'UFFICIALE ROGANTE



ASSESSORATO DEI TRASPORTI
ESTRATTO DECRETO DEL COORDINATORE GENERALE 23 settembre 1993, n. 499.

Variazione del programma d'esercizio dell'autolinea specializzata per studenti: Nurri - Escalaplano - Perdasdefogu - Lanusei (Q. 306) - Azienda Regionale Sarda Trasporti.

Il Coordinatore Generale dell'Assessorato dei Trasporti con proprio Decreto n. 499 del 23 settembre 1993 ha autorizzato l'A.R.S.T. - Azienda Regionale Sarda Trasporti - con sede in Cagliari, Via Zagabria n. 54, a variare il programma di esercizio dell'autolinea specializzata per studenti Nurri - Escalaplano - Perdasdefogu - Lanusei (Q. 306).

Neroni

DECRETO DELL'ASSESSORE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 26 giugno 1993, n. 324.

Sostituzione componente effettivo Comitato Tecnico Agenzie di Viaggio.

L'Assessore del Turismo,
 Artigianato e Commercio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista La L.R. 13.7.1988, n. 13 concernente «Disciplina in Sardegna delle Agenzie di Viaggio e Turismo» ed in particolare l'art. 21 relativo alla istituzione del Comitato Tecnico per le Agenzie di Viaggio e Turismo;

Visto il D.A. 491 dell'8.11.1988 con il quale veniva costituito il Comitato Tecnico per le Agenzie di Viaggio;

Visti i DD.AA. 295 del 29.5.1989; 247 dell'8.5.1990; n. 392-393 del 26.6.1992 e 811 del 17.11.1992 reg. C.C. 15.3.1993 R. 1, F. 232 che modificano la composizione originaria del Comitato medesimo;

Vista la nota n. 1237 del 19.7.93 con la quale l'Ente Provinciale per il Turismo di Oristano, designa quale sostituto del Dott. Ezio Bacchiddu in seno al Comitato il Dott. Raffaele Pinna, Coordinatore di Servizio dell'Ente, in qualità di componente effettivo e conferma la Sig.ra Maria Luisa Manca quale componente supplente;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina del suddetto rappresentante dell'Ente Provinciale per Turismo di Oristano in sostituzione del precedente;

Decreta

Art. 1

Il Dr. Raffaele Pinna dell'E.P.T. di Oristano è nominato componente effettivo in seno al Comitato Tecnico delle Agenzie di Viaggio e Turismo in sostituzione del Dott. Ezio Bacchiddu.

Art. 2

La Sig.ra Maria Luisa Manca dell'E.P.T. di Oristano è confermata componente supplente in seno al medesimo Comitato Tecnico.

Art. 3

Ai componenti competono i compensi previsti per analoghi consessi dell'Amministrazione Regionale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, il 26 luglio 1993

Marini

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 13 settembre 1993 - Registro n. 2, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Foglio n. 232.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1992, n. 43/113.

Art. 51 L.R. 30.4.1991, n. 13 (Legge Finanziaria 91) - Consolidamento debiti - Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi - Direttive di attuazione.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce che l'art. 51 della L.R. 30.4.1991, n. 13 (Legge Finanziaria 91) ha esteso alle cooperative di produzione e lavoro ed ai loro consorzi le provvidenze di cui all'art. 3 della L.R. 20.6.89, n. 44 concernente «Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali».

In particolare l'art. 3 della legge succitata prevede:

«Interventi per il consolidamento finanziario»

1) L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finan-

ziario delle piccole e medie imprese industriali, dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese stesse mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di Istituti di credito, in essere alla data di presentazione della richiesta di consolidamento, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

- 2) Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti dalle suddette operazioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese sia pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.
- 3) Le operazioni saranno ammesse ai benefici di cui al presente articolo fino alla misura massima del 50 per cento dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 3 miliardi di lire.

L'Assessore riferisce, inoltre, che si rende pertanto necessario definire le direttive per la corretta applicazione della suddetta norma al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Premesso quanto sopra l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone all'approvazione dell'On.le Giunta lo schema dei criteri direttivi in argomento.

La Giunta, dopo ampia ed approfondita discussione,

Delibera

di approvare l'allegato testo di direttive da impartire al Banco di Sardegna, al Credito Industriale Sardo ed alla Banca Popolare di Sassari, già convenzionate con l'Amministrazione Regionale per la gestione della L.R. 11.8.1983, n. 16, per l'ulteriore corso delle procedure di attuazione degli interventi previsti dall'art. 51 della L.R. 30.4.1991, n. 13 (Legge Finanziaria 91).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Coordinatore Generale:
F.to Fiorentino

Il Presidente:
F.to Cabras

Art. 51 L.R. 30.4.1991, n. 13 (Legge Finanziaria 91) - Consolidamento debiti cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Art. 1

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 51 della L.R. 30.4.1991, n. 13 (legge finanziaria 91):

- a) le cooperative di produzione e lavoro aventi sede legale ed operativa in Sardegna;
- b) i consorzi, costituiti da cooperative di cui al punto a), aventi sede legale ed operativa principale in Sardegna.

Cooperative e Consorzi, per brevità, saranno chiamati in seguito anche «imprese cooperative».

L'intervento non è cumulabile con altri interventi di identica finalità⁽¹⁾.

Art. 2

In relazione a quanto previsto dal succitato art. 51:

- 1) L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese cooperative stesse mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di Istituti di credito, in essere alla data di presentazione della richiesta di consolidamento, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
- 2) Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti dalle suddette operazioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese cooperative sia pari al 40 per cento del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

⁽¹⁾ Gli interventi delle finanziarie cooperative non sono da considerarsi «identica finalità».

- 3) Le operazioni saranno ammesse ai benefici di cui al presente articolo fino alla misura massima del 50 per cento dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 3 miliardi di lire.

Art. 3

Per situazione debitoria a breve termine deve intendersi la somma delle passività con scadenza entro i dodici mesi e con scadenza indeterminata pagabili su richiesta del creditore, ivi comprese quelle assistite da garanzia di Consorzi fidi.

Si intendono ricompresi nella situazione debitoria a breve termine anche i ratei scaduti e quelli in scadenza entro i dodici mesi alla data di presentazione della richiesta di consolidamento, coi relativi accessori.

Le passività derivanti da operazioni di credito a tasso agevolato sono ammissibili limitatamente ai ratei scaduti, coi relativi accessori.

Sono in ogni caso escluse dal consolidamento le passività derivanti da finanziamenti concessi ai sensi di leggi regionali.

Le passività ammissibili sono quelle in essere alla data di presentazione della richiesta di consolidamento.

Art. 4

Per consentire alle imprese cooperative di sopportare gli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento nella misura prevista dal precedente art. 2, verrà corrisposto agli Istituti di credito un contributo sugli interessi relativi alle operazioni di consolidamento pari alla differenza tra la rata calcolata, al tasso contrattuale dello stesso consolidamento e la rata calcolata al tasso di interesse agevolato a carico dell'impresa.

Il tasso contrattuale di consolidamento sarà pari al tasso di riferimento stabilito con Decreto del Ministero del Tesoro per i finanziamenti a favore delle iniziative industriali, maggiorato di 1 punto e vigente al momento della proposta dell'organo istruttore.

Il regolamento dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata.

Art. 5

- 1) L'Impresa cooperativa che intende beneficiare del consolidamento dovrà inoltrare al Banco di Sardegna, o al Credito Industriale Sardo o alla Banca Popolare di Sassari, con i quali verranno stipulate apposite convenzioni, la domanda concernente la concessione dei benefici di cui all'art. 51 della L.R. 30.4.1991, n. 13, corredata del piano aziendale di riassetto finanziario, del programma di ristrutturazione, di ampliamento, di ammodernamento ovvero di ricapitalizzazione.

Alla domanda dovranno allegarsi, inoltre, la dichiarazione di debito delle diverse banche (ammissibile all'intervento) e la dichiarazione bancaria rilasciata dall'Istituto prescelto dalla cooperativa o dal consorzio di cooperative per il consolidamento, da cui risulti che è all'esame la richiesta. Copia della domanda dovrà essere trasmessa a cura dell'Istituto di Credito all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

- 2) Il Banco di Sardegna, il Credito Industriale Sardo e la Banca Popolare di Sassari provvederanno a curare l'istruttoria finanziaria delle domande esprimendo un giudizio motivato sull'affidabilità delle operazioni da sottoporre all'esame del Comitato di cui al successivo art. 6 entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per la definizione dell'istruttoria della pratica.

- 3) Nel caso in cui non sia possibile perfezionare l'operazione di consolidamento con un singolo Istituto la cooperativa o il consorzio di cooperative potranno frazionare l'operazione anche con più Istituti.

Art. 6

- 1) la concessione dei benefici è disposta con deliberazione del Comitato costituito, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/83, presso ciascuno degli Istituti di credito convenzionati.

- 2) Il provvedimento così adottato sarà trasmesso in copia all'Assessorato del Lavoro.
- 3) Una volta acquisito il contratto tra l'impresa cooperativa e la banca consolidante, l'Istituto provvederà all'erogazione dell'agevolazione secondo i tempi previsti dal piano di consolidamento e di ammortamento.

Art. 7

I piani di consolidamento devono essere coordinati con programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero con adeguate operazioni di ricapitalizzazione.

Tali programmi potranno essere anche in corso di realizzazione e/o in corso di ammortamento finanziario da un periodo non superiore a 18 mesi alla data di presentazione della domanda per il consolidamento. Si intende con ciò che il piano di consolidamento ed i programmi stessi devono essere reciprocamente funzionali al fine di favorire congiuntamente la ripresa e lo sviluppo dell'impresa cooperativa.

Art. 8

I programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero di ricapitalizzazione, dovranno essere realizzati nei tempi e secondo le modalità contenute nei programmi stessi presentati all'atto della domanda di cui al precedente art. 5 e comunque entro i termini previsti per l'intero piano di consolidamento.

Modifiche ed aggiornamenti di tali programmi saranno possibili laddove sussistano giustificati motivi, anche in relazione alla situazione complessiva dell'impresa cooperativa.

Secondo i tempi previsti nello stesso programma e negli eventuali aggiornamenti si dovrà verificare nel complesso ed in linea generale il procedere dei programmi stessi.

Nel caso che senza giustificato motivo la realizzazione del programma non proceda secondo quanto ipotizzato e si determinino gravi ritardi e consistenti inadempienze, l'impresa decade dal beneficio dell'intervento regionale.